

**DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2020**

**19/2020/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI APPLICABILI PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO CHE ALIMENTANO IMPIANTI DELL'EX ILVA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1097<sup>a</sup> riunione del 28 gennaio 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'art. 2, commi 12, lett. *h*, e 37;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 dicembre 2014 per lo sviluppo dell'area di Taranto (di seguito: decreto legge 24 dicembre 2014);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 676/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 676/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 417/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 417/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 466/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 466/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2016, 478/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 478/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2017, 624/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 624/2017/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2018, 448/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 448/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 395/2019/R/gas;
- gli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE), emanati con lettera del 24 dicembre 2014 (prot. Autorità 37817 del 24 dicembre 2014) e integrati con lettere del 31 luglio 2015 (prot. Autorità 23019 del 3 agosto 2015), del 2 settembre 2016 (prot. Autorità 24323 del 5 settembre 2016), del 5 settembre 2017 (prot. Autorità 28713 del 6 settembre 2017), del 9 agosto 2018 (prot. Autorità 23860 del 10 agosto 2018) e del 7 gennaio 2020 (prot. Autorità 390 del 7 gennaio 2020) (di seguito: indirizzi MiSE);
- il Codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A., approvato con deliberazione dell’Autorità 1 luglio 2003, 75/03, come successivamente aggiornato (di seguito: Codice di rete trasporto gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha introdotto la disciplina del servizio di default trasporto (di seguito: SdD<sub>T</sub>), erogato dall’impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento, finalizzata a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna della rete che restino privi dell’utente del trasporto e del bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- la medesima deliberazione ha attribuito all’impresa maggiore di trasporto la facoltà di organizzare e svolgere procedure concorsuali per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di UdB, per i punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il SdD<sub>T</sub>; i venditori eventualmente selezionati tramite tali procedure concorsuali assumono la qualifica di “fornitore transitorio” (di seguito: FT<sub>T</sub>) ed erogano la fornitura secondo la disciplina definita nella citata deliberazione;
- in particolare, il servizio viene erogato, per un limitato periodo di tempo, per i punti di riconsegna:
  - a) nella titolarità di clienti finali direttamente connessi con la rete di trasporto;
  - b) degli impianti connessi con la rete di trasporto, nei confronti di un utente della distribuzione (di seguito: UdD);
- sempre relativamente al SdD<sub>T</sub>:
  - a) con la deliberazione 306/2012/R/gas, l’Autorità è intervenuta al fine di definire appositi meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli UdD e con la deliberazione 363/2012/R/gas, sono stati regolati nel dettaglio i suddetti meccanismi;
  - b) con le deliberazioni 417/2015/R/gas e 466/2016/R/gas, l’Autorità ha, tra l’altro, integrato e modificato la disciplina relativa alla regolazione del SdD<sub>T</sub> in merito

- ai meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli Udd;
- per l'anno termico 2019-2020, l'impresa maggiore di trasporto ha pubblicato sul proprio sito internet, in coerenza con quanto previsto dal Codice di rete trasporto gas, la decisione di proseguire nell'erogazione diretta SdD<sub>T</sub>, senza avvalersi di FT<sub>T</sub>.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con il decreto legge 24 dicembre 2014 sono state adottate misure volte a gestire e risanare la situazione in cui si trova la società ILVA S.p.A. (di seguito: ILVA), tra cui anche la sua ammissione immediata al regime di amministrazione straordinaria;
- il MiSE, anche al fine di assicurare l'attuazione delle misure oggetto del citato decreto legge 24 dicembre 2014, con gli indirizzi del 24 dicembre 2014, ha invitato l'Autorità a valutare, tra l'altro:
  - a) l'estensione per alcuni mesi del servizio erogato a ILVA dal fornitore transitorio, non oltre l'anno termico 2014/2015, senza oneri aggiuntivi per il sistema, anche a fronte della costituzione di forme alternative di garanzia per la fornitura;
  - b) fermo restando la possibilità di ILVA di stipulare, in ogni momento, contratti di fornitura con qualsiasi venditore, l'introduzione per il medesimo anno termico di *"specifici meccanismi di gestione della capacità di trasporto che consentano all'utente di dismettere la capacità presso i punti di riconsegna della società ILVA anche prima della scadenza dell'anno termico"*, al fine di consentire alla suddetta società di trovare in tempi rapidi un venditore nel libero mercato;
- con deliberazione 676/2014/R/gas, l'Autorità è intervenuta adottando un'apposita disciplina coerente con gli indirizzi MiSE del 24 dicembre 2014;
- con le deliberazioni 417/2015/R/gas, 478/2016/R/gas, 624/2017/R/gas e 448/2018/R/gas, l'Autorità è nuovamente intervenuta prorogando, per gli anni termici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, la disciplina della deliberazione 676/2014/R/gas in coerenza con gli indirizzi del MiSE;
- con gli indirizzi del 7 gennaio 2020, il MiSE ha invitato l'Autorità a valutare l'adozione di una nuova delibera che preveda, per l'anno termico in corso, disposizioni analoghe a quelle di cui alle deliberazioni 676/2014/R/gas, 417/2015/R/gas, 478/2016/R/gas, 624/2017/R/gas e 448/2018/R/gas per l'anno termico 2019/2020, tenuto conto che si potrebbero ripresentare le esigenze che hanno, a suo tempo, determinato la richiesta volta a garantire la fornitura di gas naturale a ILVA.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario e urgente disporre che la disciplina transitoria e derogatoria introdotta dalle deliberazioni 676/2014/R/gas, 417/2015/R/gas, 478/2016/R/gas, 624/2017/R/gas e 448/2018/R/gas si applichi sino al 30 settembre 2020, sulla base dei reiterati indirizzi del MiSE;

- la predetta situazione di urgenza, che caratterizza il presente provvedimento, ne renda necessaria l'adozione senza disporre la preventiva consultazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A

### **DELIBERA**

1. di prevedere, che sino al 30 settembre 2020, trovi applicazione, limitatamente ai punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano gli impianti dell'ex ILVA, la disciplina transitoria e derogatoria di cui all'articolo 4, della deliberazione 417/2015/R/gas, precisando che tutti i riferimenti al fornitore transitorio, contenuti in tale articolo, devono intendersi compiuti nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto in quanto soggetto esercente il servizio di *default* trasporto nel predetto periodo e che, pertanto, il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento è disciplinato dall'articolo 10, della deliberazione 249/2012/R/gas;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam Rete Gas S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 gennaio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*